

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 10 del 14-03-2023

SETTORE TECNICO

OGGETTO: MANUTENZIONE E TAGLIO DI VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE PROVINCIALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che il presente provvedimento viene assunto sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada approvato con D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile, nonché nell'ambito dei poteri ordinari attribuiti ai Dirigenti dall'art. 107 del D. lgs 267/2000;

CONSIDERATO che lungo le strade provinciali il cui tracciato interessa il territorio dei Comuni della Provincia, è crescente il fenomeno di piante e/o siepi ovvero specie arbustive che protendono rami, foglie e fronde all'interno del confine stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso della stessa, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che:

- l'art. 29 comma 1 del Codice della strada (CdS) recita che «I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilita' dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
- l'art. 31 comma 1 del CdS recita che «I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresi' realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi"

ACCERTATA la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria, le pertinenze, le scarpate, i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
 - rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini e terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizione tale che il fogliame che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche, o possa costituire causa di innesco di incendi;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che crescono lungo le ripe in modo incontrollato, pregiudicandone la stabilità con l'azione degli impianti radicali;
- terriccio e fango che invadono il piano viario e provenienti dai fondi confinanti con la sede stradale

CONSIDERATO che le suddette criticità oltre a restringere ovvero danneggiare direttamente o indirettamente la sede stradale interessata, può costituire grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e la larghezza utile delle strade nonché compromessa la stabilità della ripa interessata;

RILEVATO che tali fattispecie possono cagionare anomalie nella planarità della piattaforma stradale ovvero, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, creare pregiudizio alla sicurezza a seguito del distacco di rami o branche ovvero a seguito di distacchi di materiale sciolto o lapideo dalle ripe ed essere, quindi, causa di sinistri e pericoli per gli utenti della strada;

CONSTATATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nei capoversi precedenti;

CONSIDERATO che la mancata o non corretta gestione del verde di confine da parte dei proprietari, comporta difficoltà nella esecuzione delle lavorazioni di pulizia e manutenzione delle opere e pertinenze stradali, spesso avvolte o occupate dalla folta vegetazione presente sulle proprietà private;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2000, n° 267 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli arti. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTO l'art. 26, commi 6 e 7 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 15 Gennaio 2013 del Presidente della Provincia di Viterbo emessa quale Autorità di protezione Civile;

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, nonché per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse;

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, sulle strade provinciali, nel territorio della Provincia di Viterbo aperte al pubblico transito;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, al taglio dei rami delle piante che si protendono all'interno del confine stradale e che nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria secondo le disposizioni ed obblighi sanciti dal Codice della Strada. In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
- Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- Manutenere e mantenere, in corrispondenza delle curve e degli incroci presenti lungo le strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci.

- Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada principalmente se l'apparato radicale sviluppatosi al di sotto del piano stradale ne comporti la deformazione.
- Eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.
- Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo le ripe di cui all'art. 31 del CdS;

E' fatto inoltre obbligo di:

- provvedere agli interventi sopracitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
- adoperarsi affinchè le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade;
- eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dal

Codice della Strada.

AVVERTE

- che i proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali devono eseguire gli interventi necessari ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato, nonché stabilito dalle normative vigenti in materia, in modo da garantire la massima sicurezza e la pubblica incolumità;
- che fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i Proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari della stesso fondo, ai sensi dell'Art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

RENDE NOTO

- che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata:
 - a. alla sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
 - b. alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680 secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del Codice della strada.

Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

RICORDA

il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretrorio e sul sito istituzionale della Provincia di Viterbo in modo da assicurarne la massima diffusione;

che copia della presente ordinanza sia comunicata per quanto di competenza a :

- 1. Comuni nel cui territorio insistono strade provinciali
- 2. Comando provinciale Vigile del Fuoco
- 3. Comando provinciale del Carabinieri
- 4. Polizia Stradale
- 5. Prefettura

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Lazio entro 60 gg dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni .

Ing. Umbro Pasquini

Viterbo, 14-03-2023

IL DIRIGENTE DOTT. UMBRO PASQUINI